

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1617

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice IOANNUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2002

**Delega al Governo per la revisione della normativa
sulla montagna**

ONOREVOLI SENATORI. – La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere preminente di interesse nazionale, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori montani e altresì ai territori compresi nei parchi nazionali montani ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

Secondo l'osservatorio ISTAT la montagna italiana copre il 54 per cento del territorio nazionale con ben 4.195 comuni, e vi abitano e risiedono 10 milioni di cittadini. Il ruolo e le funzioni spettanti ai comuni e alle comunità montane sono a questi conferiti dall'Unione europea, dallo Stato, dalle regioni e dalle province; sono di competenza dello Stato le iniziative le agevolazioni e gli incentivi statali finalizzati allo sviluppo globale della montagna.

Tutti i cittadini, italiani e non, apprezzano il valore della montagna e ci chiedono che venga difesa e salvaguardata, in modo da difendere l'equilibrio ecologico delle aree montane, soprattutto sotto il profilo del regime delle acque e del mantenimento della vegetazione.

Salvaguardare e curare la montagna significa salvaguardare l'ecosistema nazionale da tutte le conseguenze disastrose evidenti a tutti noi, i disastri idrogeologici, garantendo così un migliore risultato di qualità della vita non solo per chi vi abita e risiede ma per tutta l'intera comunità, garantendo in questo modo anche le risorse idriche indispensabili a tutto il paese.

Tutti noi apprezziamo l'elevato valore del clima montano e la possibilità di trascorrere periodi estivi ed inverNALI in zone ad alta quota per ossigenarsi, riposarsi, fare attività fisica e divertirsi, però la montagna non

può interpretare solo questa esigenza, per la quale ha grandi potenzialità, ma c'è l'urgente bisogno di reinterpretarla in funzione di esigenze di qualità della vita e di sviluppo turistico con benefici economico-sociali per tutta l'intera comunità.

La realtà però è ben diversa, la montagna è ancora in una situazione di grande emarginazione nei confronti del resto del territorio nazionale, della società e della collettività nazionale.

La popolazione che vive e abita la montagna ha difficoltà ed esigenze completamente diverse da chi vive luoghi organizzati che permettono di fruire più facilmente di risorse e servizi come trasporti, scuola, sanità, energia, sport, commercio lavoro, eccetera sostanzialmente in tutti i settori della vita della collettività.

C'è bisogno di riscrivere le leggi italiane tenendo conto del territorio nazionale e di tutte le sue peculiarità al fine di garantire uno sviluppo omogeneo dell'intero territorio facendo leva sulle proprie complementarietà e sinergie.

È quindi necessario cambiare decisamente politica, passando dalle parole ai fatti, individuando quali privilegi è necessario disporre e quali aree sono da privilegiare, con lo scopo essenziale di favorire il mantenimento e il ritorno della gente in montagna, condizione indispensabile per salvaguardarla.

Devono essere stabiliti nuovi rapporti tra la montagna, la collettività nazionale e l'Unione europea, che riconoscano alla montagna la sua identità e la sua specificità. Il 2002 è l'anno internazionale della montagna e quindi, emblematicamente, il momento più adatto per questa presa di coscienza e per questa inversione di tendenza politica nei confronti della montagna.

Il presente disegno di legge vuole dare un contributo alla grande e doverosa iniziativa di rivalutazione della montagna e di aiuto concreto a chi in montagna vuol continuare a vivere e operare, delegando al Governo l'emanazione di decreti legislativi.

Individuare le aree effettivamente disagiate, che sono state denominate «comuni ad alta marginalità», nelle quali far gravitare la maggior parte dei provvedimenti di sostegno; far leva prevalentemente sulle agevolazioni fiscali anziché sugli incentivi, perché questi sono talvolta aleatori, sono concessi secondo criteri opinabili di prio-

rità e non favoriscono l'iniziativa e la responsabilità, bensì solo la ricerca del sussidio, spesso fine a se stesso; intervenire in tutti i settori della vita della collettività, al fine di riequilibrare, almeno in parte, la condizione di sfavore di chi vive in montagna.

Quindi, l'attenzione maggiore va rivolta su due aspetti di particolare importanza, un'adeguata dotazione del fondo per la montagna, e l'adeguamento e il coordinamento di norme che possano nel tempo raggiungere lo scopo di tutela e sviluppo della montagna medesima.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino complessivo della normativa sulla montagna.

Art. 2.

1. Il Governo esercita la delega conferita ai sensi dell'articolo 1 sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione e classificazione dei territori montani e di comunità montane in base ai nuovi assetti territoriali;

b) definizione delle competenze dello Stato, delle regioni e delle comunità montane in base agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione;

c) previsione di interventi fiscali per quanto attiene in particolare a:

1) riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'edilizia privata;

2) agevolazioni per la pubblica istruzione;

3) agevolazioni per le attività produttive e commerciali;

4) agevolazioni per il turismo e lo sport;

5) agevolazioni in campo energetico;

6) agevolazioni per la spesa sanitaria;

7) agevolazioni per la viabilità e la mobilità in montagna;

d) revisione della normativa ambientale;

- e)* definizione di norme per i pubblici esercizi;
- f)* riordino della disciplina delle organizzazioni montane.

Art. 3.

1. Sugli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; gli schemi di decreto sono, altresì, trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro un mese dalla data di assegnazione.

2. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi dei decreti legislativi di cui al comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti.

